



SENT. 120/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA

Presidente-relatore

Ida CONTINO

Consigliere

Lucia d'AMBROSIO

Consigliere

Roberto RIZZI

Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE

Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di appello n. 60014 del registro di segreteria, promosso da

OMISSIS, c.f. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato edifeso dall'avv. Paolo Celli (p.e.c.:paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla via Luigi

Rizzo n. 72.

contro**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla Via Ciriaco il Grande, n. 21, in persona

del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, unitamente

e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Patteri (p.e.c.

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (p.e.c.:avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (p.e.c.avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (p.e.c.avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso la sentenza n. 97, depositata in data 19 maggio 2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Veneto.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 20 maggio 2025, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, l'avv. Celli per l'appellante e l'avv. Giannico per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto ha respinto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ex militare appartenente all'Esercito Italiano, in quiescenza dal 1° agosto 2019, con anzianità di servizio utile di anni 15, mesi 7 e giorni 17 al 31 dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni, volto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell'aliquota prevista dall'art. 44 del medesimo testo unico.

Il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/QM/2021, rilevando che il principio ivi affermato - che ha statuito l'applicabilità dell'aliquota del 2,44% annuo ai militari con anzianità utile superiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 - non può

essere invocabile per la determinazione della quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto ai sensi dell' art. 1, c. 12, lett. a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

Pertanto, ad avviso del giudice di prime cure, il ricorrente, che al momento della cessazione dal servizio vantava un'anzianità di servizio pari a anni 41, mesi 10 e giorni 23, esula dall'ambito di applicabilità del principio affermato dalle Sezioni riunite. Ha poi dichiarato che restano impregiudicate le eventuali altre questioni che non hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti, rilevando, stante il rinvio dell'art.7 c.g.c. agli artt. 99, 100, 101, 111 e 112 c.p.c., di non potere decidere la controversia integrando la domanda, specificando o ampliando l'oggetto del giudizio, o aggiungendo all'effetto richiesto un effetto diverso o ulteriore (ultrapetizione), oppure sostituire altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda (extrapetizione). Infine ha rilevato che la domanda diretta all'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% all'anzianità utile a pensione maturata alla data del 31 dicembre 1995, sebbene presentata sotto la forma di *“precisazione delle conclusioni”*, era in realtà volta ad ottenere l'applicazione di una nuova aliquota, in assenza di previa istanza amministrativa, violandosi così la c.d. *“pregiudiziale amministrativa”* imposta dall'art. 153, c. 1, lett. b, c.g.c..

Il ricorso è stato, quindi, in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.

Avverso la sentenza il sig. OMISSIS ha interposto appello, con atto depositato in data 25 maggio 2022, ritualmente notificato, deducendo:

“ERROR IN IUDICANDO: ERRATA INTERPRETAZIONE DEL TENORE LETTERALE DELL'ART. 54 DEL TU 1092/1973 – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 22 DEL 18.9.2009

DELL'INPDAP – APPLICAZIONE DELL'ART. 54 AI SOGGETTI CHE HANNO MATURATO UNA ANZIANITÀ AL 31.12.1995 INFERIORE AI 15 ANNI”.

L'appellante ha invocato in particolare la sentenza n.12/2021/QM delle Sezioni riunite che ha esteso il riconoscimento dell'aliquota del 2,44% annuo di cui alla precedente sentenza n.1/2021/QM anche agli "under 15" ed ha quindi concluso chiedendo che, in accoglimento del gravame, venga riconosciuto il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione della predetta aliquota all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle competenze arretrate, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, anche anatocistici il tutto con vittoria di spese, per entrambi i gradi di giudizio.

In data 14 aprile 2025 si è costituito in giudizio l'INPS eccependo che la decisione di primo grado, avendo respinto la richiesta di riliquidazione della quota retributiva della pensione, in applicazione dell'aliquota unica del 44% di cui al primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, è conforme anche alla successiva sentenza n.12/2021/QM delle Sezioni riunite ed alla pacifica giurisprudenza contabile. Si è, quindi, rimesso alle determinazioni di codesta Corte, chiedendo in caso di accoglimento dell'avverso gravame, l'applicazione del coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% .

Con memoria depositata in data 15 maggio 2025 l'appellante ha conclusivamente insistito nella riforma della sentenza gravata con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di

servizio utile maturato sino al 31 dicembre 1995, con vittoria di spese.

All'udienza pubblica odierna l'avv. Paolo Celli si è riportato agli atti scritti depositati ed ha insistito per l'accoglimento del gravame. L'avv. Giuseppina Giannico si è riportata alla memoria di costituzione ed alle conclusioni ivi rassegnate.

Al termine della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

L'appello è meritevole di accoglimento.

Con l'unico motivo di gravame il sig. OMISSIS ha censurato la pronuncia di primo grado, sotto il profilo della ritenuta violazione dell'art. 54 del d. P.R. n. 1092/1973, reputandola errata nella parte in cui ha escluso, nella fattispecie, il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva della pensione, con l'applicazione dell'aliquota annua prevista dalle sentenze nn. 1/QM/2021 e 12/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte.

In presenza di un conflitto orizzontale sulla questione in grado di appello, le Sezioni riunite con la sentenza n.1/2021/QM del 4 gennaio 2021, chiamate a valutare, fra l'altro, se *“il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra*

i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”, con la predetta sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.

La pronuncia ha ritenuto, pertanto, che il succitato art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 non sia “applicabile al di fuori del contesto di riferimento” e quindi per la determinazione della quota retributiva, di cui alla lettera a) dell’art.1, comma 12, della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

Tale soluzione ermeneutica pone al riparo, sempre secondo le Sezioni riunite, dal rischio di “duplicazione della valorizzazione dei trattamenti” con riguardo al periodo di servizio compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei 20 anni, eventualità ben possibile se si desse corso all’univoca applicazione della percentuale di rivalutazione prevista dal comma 1 dell’art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima valorizzazione di detto periodo nella quota

retributiva in relazione ai primi 20 anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da calcolarsi col sistema contributivo, parimenti confluyente nel montante di calcolo.

Detti principi sono stati estesi, con la successiva sentenza n.12/2021/QM del 9 settembre 2021, anche ai militari, come l'odierno appellante, collocati in quiescenza con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Anche questo Collegio si intende conformare, per la decisione della causa, al condiviso percorso argomentativo ed alle conclusioni cui è pervenuto l'organo nomofilattico, recepito dalla pacifica giurisprudenza delle Sezioni di appello (*ex multis*, Sez. II app. nn.239 e 42 del 2024; nn. 331, 330, 324,323, 319,316, 313,312,165, 139,130, 98,69,48 del 2023; nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346 del 2022; Sez. I app.n.60/2024; n.42/2023; nn. 168, 170, 203, 207, 252 del 2022; Sez. III app.n.244/2023;nn. 97 e 99 del 2022).

Si aggiunga che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, ancorché non risultasse in origine una specifica domanda in ordine all'esatta determinazione dell'aliquota da applicare al trattamento, il ricorso proposto dal medesimo – per quanto imperniato sull'applicazione del coefficiente di rendimento unitario previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R..n.1092/1973 per i militari- risultava chiaramente espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione.Non può conseguentemente revocarsi in dubbio che la statuizione resa in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite non incorra in vizio di ultrapetizione né in quello di violazione dell'art.153, comma 1, lett.b) c.g.c., essendosi l'INPS pronunciato con il provvedimento

pensionistico applicando il diverso coefficiente previsto per il personale civile dall'art.44 del medesimo d.P.R. n.1092/1973.

Il gravame va, quindi, accolto e per l'effetto va riconosciuto il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

Quanto alla domanda di applicazione degli interessi anatocistici, ex art.1283 c.c., autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, va rilevato che avendo il sig. OMISSIS avanzata sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed essendo dovuti per almeno sei mesi, sussistono le condizioni per il suo accoglimento, a decorrere dalla data del deposito del ricorso (23 dicembre 2019), fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, il mutamento della giurisprudenza dell'organo nomofilattico intervenuto dopo la pubblicazione della decisione di prime cure ne giustifica l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo

determinato nel 2,44%, nonché il diritto alle competenze arretrate, maggiorate degli accessori di legge. Condanna l'INPS a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed al pagamento dei ratei arretrati, incrementati della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., dalla data di maturazione di ciascun rateo, fino all'effettivo soddisfo; competono inoltre gli interessi anatocistici, a decorrere dalla data del deposito del ricorso di primo grado (23 dicembre 2019), fino all'effettivo soddisfo.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 26 MAGGIO 2025

Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 26 MAGGIO 2025

per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26 MAGGIO 2025

Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

SENT. 120/2025